

COMUNE DI ARENA PO PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

determinazione	
N. 107	Oggetto: Lavori di "REALIZZAZIONE DI CAPPELLA CIMITERIALE PRESSO
data:	CIMITERO FRAZ. RIPALDINA" – Determina a contrarre ed Avvio
17.12.2018	procedimento.
	CIG ZCD2656D20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO ING. DIEGO BOIOCCHI

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di Dicembre, nel proprio ufficio;

- Premesso che con decreto sindacale n. 1 del 02.01.2018 venivano nominati i titolari di posizione organizzativa cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
- Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26.02.2018 che ha approvato il bilancio previsionale 2018-2020;
- Richiamata la deliberazione di G.C. n. 34 in data 28/02/2018 di assegnazione definitiva delle risorse ai Responsabili di Servizio a seguito di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 nelle more dell'approvazione del PEG (Piano Esecutivo di Gestione);
- Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 112 del 03/12/2018 relativa ad approvazione progetto definitivo/esecutivo di "REALIZZAZIONE DI CAPPELLA CIMITERIALE PRESSO CIMITERO FRAZ. RIPALDINA", progetto registrato al prot. n. 6796 del 28.11.2018 a firma del Responsabile del Servizio Area Tecnica Ing. Diego Boiocchi;
- Rilevato che trattasi di affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria affidabili ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e dell'art. 216, comma 9 del D.Lgs. 50/2016;
- Dato atto che per il conferimento lavori in oggetto è possibile attivare la prevista procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e dell'art. 216, comma 9 del D.Lgs. 50/2016;
- Considerato che è possibile procedere all'affidamento diretto dei lavori senza pubblicazione del bando di gara ad un operatore economico selezionato nel rispetto del principio di concorrenza e parità di trattamento ai sensi del dell'art. 63 del D.Lgs 50/2016;
- Ritenuto opportuno procedere ad attivare relativa procedura sul portale elettronico regionale ARCA SINTEL;
- Ritenuto opportuno in sede di richiesta offerte da esperirsi tramite procedura elettronica SINTEL, data la natura dei lavori, gli importi e considerata la tipologia di procedura, omettere la richiesta in sede di conferimento diretto di garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., procedendo, ad avvenuta aggiudicazione telematica, alla richiesta di presentazione di garanzia definitiva, da presentarsi ai sensi della vigente normativa;
- Ritenuto opportuno, data la natura di conferimento incarico da esperirsi tramite portale elettronico ARCA SINTEL regionale, di non procedere a sottoscrizione di contratto d'appalto come da schema tipo allegato alla documentazione progettuale con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa

a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata, dal momento che per tale tipologia di appalto sotto la soglia dei 40.000,00 €risulta possibile, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 14 del Codice dei contratti pubblici, considerare sottoscritto lo stesso mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

- Richiamati:

- la legge 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2018/2020 del Comune di Arena Po (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29.01.2018);
- il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arena Po approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 18.01.2016 (art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001e art. 2 DPR 62/2013);
- Vista la normativa in materia di conflitto di interessi:
 - art 6 bis legge 241/90: "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale";
 - art. 6 DPR 62/2013: "Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici";
 - art 7 DPR 62/2013: "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza."
- Atteso che il sottoscritto relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;
- Visto Il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di avviare la procedura per l'affidamento dei lavori di "REALIZZAZIONE DI CAPPELLA CIMITERIALE PRESSO CIMITERO FRAZ. RIPALDINA" da assegnarsi con affidamento diretto a sensi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) tramite procedura su portale elettronico ARCA SINTEL regionale, senza pubblicazione del bando di gara, ad un operatore economico selezionato nel rispetto del principio di concorrenza e parità di trattamento ai sensi del dell'art. 63 del D.Lgs 50/2016, a seguito di relativa avvenuta procedura indicata in premessa, con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- 2) che sarà assunto con successivo procedimento a seguito di procedure di gara il relativo impegno di spesa al corrispondente capitolo del bilancio di previsione anno 2018-2020 (competenza 2018), pari a ad una spesa massima di 43.346,25 € come desunto da Quadro Economico opera parte integrante del Progetto definitivo/esecutivo;

3) di attestare che con riferimento al presente procedimento il sottoscritto non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Diego Boiocchi.

Il Funzionario Responsabile (Dott. Ing. Diego Boiocchi)

F.to

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE: avvenuto.